

A cura di Sandra Pennacini

ISA: le peculiarità delle aziende multiattività

Casistiche di mancata applicabilità degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale

Categoria: **Isa**
Sottocategoria: **Dichiarazione**

Con il modello Redditi 2019 - riferimento anno 2018 - debuttano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale). Lo strumento, spesso definito "pagella del contribuente", richiede ai fini della compilazione dati contabili e dati extracontabili - in maniera non difforme a quanto già previsto dagli abrogati Studi di Settore e dalle novità - ed inoltre "dati ulteriori", ovvero il frutto dell'elaborazione di una serie storica di informazioni relative al contribuente. I "dati ulteriori" vengono predisposti dall'Agenzia delle Entrate e messi a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente o dell'intermediario delegato. Il *software ISA*, sulla scorta dei dati contabili, extracontabili ed ulteriori, assegna un punteggio al contribuente, eventualmente migliorabile tramite adeguamento spontaneo.

In questa sede andremo ad approfondire le casistiche dalle quali discende la mancata applicazione degli Indici Sintetici, che a loro volta si distinguono in fattispecie che "annullano" del tutto l'adempimento ISA, rendendo non necessaria la compilazione dei dati, ed una particolare situazione - quella delle aziende "multiattività" - che seppure renda lo strumento inapplicabile, comporta comunque l'obbligo di compilazione del modello.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Le conseguenze del punteggio ottenuto	2
Chi deve applicare gli ISA	4
Casi di mancata applicazione degli ISA	4
ISA – I contribuenti multiattività	6
Imprese multiattività – Peculiarità compilazione ISA	8
Imprese multiattività – Le eccezioni	10
Riferimenti normativi e di prassi	13

Premessa

Gli ISA, Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, sono stati introdotti dall'articolo 9-bis del D.L. 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017) e debuttano con il modello Redditi 2019.



INFORMA - In data 10 maggio 2019 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne definisce il regime.

Lo strumento è volto a "valutare" l'affidabilità fiscale del contribuente, tramite assegnazione di un punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 10.

La "pagella del contribuente" sarà calcolata tramite il *software ISA* dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di:

- Dati contabili relativi all'esercizio oggetto di dichiarazione;
- Dati extracontabili relativi all'esercizio oggetto di dichiarazione, raccolti sulla base delle richieste specifiche relative all'attività svolta, tramite la compilazione dei Modelli ISA applicabili in base al codice ISTAT dell'attività svolta;
- Dati ulteriori, forniti dall'Agenzia delle Entrate, che occorrerà prelevare dal cassetto fiscale.

Per quanto riguarda i dati contabili ed extracontabili il meccanismo è simile a quanto già previsto per gli abrogati studi di settore.



NOVITÀ - La novità è invece costituita dai **dati ulteriori**, ovvero una serie di informazioni aggregate a cura dell'Agenzia delle Entrate, derivanti dallo "storico" del contribuente (fino ad otto esercizi) nonché da ulteriori informazioni a disposizione dell'Agenzia (es. banche dati delle locazioni).

Le conseguenze del punteggio ottenuto

Come evidenziato in premessa, l'esito del calcolo degli ISA assegna una valutazione al contribuente ("pagella").



OSSERVA - Il voto conseguito può poi essere migliorato tramite adeguamento spontaneo da parte del contribuente, con l'indicazione di maggiori ricavi che costituiranno base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP.

Il meccanismo è, pertanto, estremamente simile a quello degli studi di settore, **ma gli ISA prevedono anche un regime premiale** per i contribuenti "virtuosi".

Nel rimandare al Provvedimento 10 maggio 2019 per ulteriori dettagli, che esulano dalla finalità della presente trattazione, brevemente si richiamano le conseguenze connesse al punteggio ottenuto dal contribuente:

- **ISA pari o inferiore a sei:** il contribuente sarà inserito nell'elenco dei contribuenti per i quali l'Agenzia delle Entrate porrà in essere "specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale" (sezione Anagrafe Tributaria articolo 7 comma 6 D.P.R. 605/1973).
- **Punteggio superiore a sei ed inferiore ad otto:** nessuna conseguenza. Non si viene inseriti nella "lista nera" dei contribuenti, ed altresì non si ottiene alcun beneficio premiale.
- **Punteggio pari o superiore ad 8 ed inferiore a 8,5 - regime premiale base:**
 - Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
 - Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
 - Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
 - Esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all'anno;
 - Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l'Iva.
- **Punteggio superiore a 8,5 ma inferiore a 9 - oltre ai vantaggi di cui al passaggio precedente, vale l'ulteriore beneficio:**
 - Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).
- **Punteggio pari o superiore a 9 - oltre ai vantaggi di cui ai due punti precedenti, valgono gli ulteriori benefici:**
 - Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della Legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del DL n. 138/2011;
 - Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Chi deve applicare gli ISA

Gli ISA si applicano agli **esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo** che svolgono, come attività prevalente, una o più attività tra quelle per le quali risulta **approvato un ISA**.

La tabella di raccordo tra codice ISTAT dell'attività prevalente svolta e il corrispondente ISA è presente nelle **Istruzioni ai modelli ISA, parte generale**, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



NOTA BENE - Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, con riferimento a una stessa categoria reddituale.



ATTENZIONE! - A differenza degli Studi di Settore, l'attività prevalente esercitata, dalla quale discende l'applicazione del corrispondente ISA, deve quindi essere determinata distintamente per categoria reddituale, il che significa che **se il contribuente svolge diverse attività, alcune in forma di impresa ed altre in forma di lavoro autonomo**, dovrà determinare:

- Qual è l'attività prevalente di lavoro autonomo, ed applicare il relativo ISA con riferimento ai dati esposti nel quadro di reddito di lavoro autonomo (ovvero il **quadro G dei dati contabili ISA**);
- Qual è l'attività prevalente svolta in forma di impresa, ed applicare **anche** il relativo ISA con riferimento ai dati esposti nel quadro di reddito di impresa (ovvero il **quadro F dei dati contabili ISA**).

Quindi, per affrontare correttamente la problematica delle multiattività, occorre tenere presente che **non è considerata multiattività** l'esercizio contemporaneo di attività soggette a determinazione di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo.

In questo caso, infatti, **tutti e due gli ISA dovranno essere compilati**.

Casi di mancata applicazione degli ISA

Così come previsto per gli studi di settore ora abrogati, sono previste una serie di casistiche che **escludono il contribuente dall'applicazione degli ISA**.



Talune di queste fattispecie fanno sì che il contribuente possa **non compilare del tutto il modello ISA**.



Altre, invece, **rendono il risultato inapplicabile** (ovvero privo di effetti), tuttavia il modello ISA deve comunque essere compilato nella sua interezza.

Vediamo le fattispecie di maggiore diffusione:

Contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta	Non si compilano gli ISA
Contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta	Non si compilano gli ISA
Contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività (1)	Non si compilano gli ISA (Vedi ulteriori specifiche nel seguito)
Contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)	Non si compilano gli ISA
Contribuenti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111)	Non si compilano gli ISA
Contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati	cd. MULTIATTIVITA' ATTENZIONE! - Gli ISA devono essere compilati ma non sono applicabili

(1) Con riferimento allo svolgimento di attività "non normale" le istruzioni dettagliano le seguenti casistiche:

Per saperne di più - periodo di non normale svolgimento dell'attività
 A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20., compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

ISA – I contribuenti multiattività

Gli ISA non sono applicabili ai contribuenti “multiattività”, intendendo come tali i contribuenti che:

- 1) Esercitano 2 o più attività **che non rientrano nel medesimo ISA**;
- 2) Se dalle attività **diverse da quella prevalente** (ovvero quella da cui deriva la maggior parte dei ricavi o compensi) derivano ricavi complessivamente **superiori al 30% del totale dei ricavi**.



ATTENZIONE! - Per identificare quale ISA sia applicabile prima di tutto occorre confrontare i codici di attività con il corrispondente ISA. Una volta determinati gli ISA applicabili, ed i relativi ricavi, “accorpati” a parità di ISA, si potrà verificare se si ricade nella casistica “multiattività”.

ESEMPIO

Un'azienda esercita le seguenti attività, con i rispettivi ricavi:

ISTAT 33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	Euro 100.000
ISTAT 33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	Euro 50.000
	Totale ricavi	Euro 150.000

Questa azienda non rientra nella problematica “multiattività”, poiché entrambi i codici ISTAT rientrano nell'ISA AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici. Sarà dunque questo l'indice da calcolarsi, facendo riferimento alle risultanze contabili dell'azienda nella sua interezza.

ESEMPIO

Un'azienda esercita le seguenti attività, con i rispettivi ricavi:

Codice ISTAT	Descrizione	Ammontare Ricavi	ISA di riferimento	Peso percentuale
ISTAT 33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	Euro 100.000	AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici	ISA AD32U Totale ricavi 150.000
ISTAT 33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	Euro 50.000	AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici	75%
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	Euro 50.000	AG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto	ISA AG73U Totale ricavi 50.000
	Totale ricavi	200.000		25%



Questa azienda non rientra nella problematica "multiattività", poiché le attività secondarie (ISA AG73U) non superano il 30% dei ricavi complessivi.

Quindi si dovrà compilare l'ISA relativo all'attività prevalente AD32U, considerando i valori derivanti da tutte le attività svolte, ed il risultato dell'ISA è applicabile.

ESEMPIO

Un'azienda esercita le seguenti attività, con i rispettivi ricavi:

Codice ISTAT	Descrizione	Ammontare Ricavi	ISA di riferimento	Peso percentuale
ISTAT 33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	Euro 100.000	AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici	ISA AD32U Totale ricavi 150.000 60%
ISTAT 33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	Euro 50.000	AD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine ed apparecchi meccanici	
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	Euro 100.000	AG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto	ISA AG73U Totale ricavi 100.000 40%
Totale ricavi		250.000		

Questa azienda è "multiattività" ai fini ISA, poiché le attività secondarie (ISA AG73U) superano il 30% dei ricavi complessivi.

Di conseguenza:

- 1) Si dovrà compilare il modello ISA relativo all'attività prevalente (AD32U);
- 2) Il risultato non sarà applicabile - ovvero il "punteggio" ottenuto non avrà conseguenza per il contribuente;
- 3) Nel modello ISA dovranno anche essere compilati i righi specifici dedicati alle Imprese Multiattività.

ISA 2019
Indici sintetici di affidabilità fiscale
Modello AD32U

CODICE FISCALE

agenzia entrate

Codice attività

Domicilio fiscale: Comune, Provincia

Periodo d'imposta diverso da 12 mesi: Meses di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni), Borrare la casella, Numero

Imprese multiattività	1 Prevalente	2 Secondaria	3 Aggri o ricavi fissi	4 Altre attività
	ISA	CODICE ATTIVITÀ		
	Ricavi	Ricavi	Ricavi	Ricavi
	,00	,00	,00	,00

Il quadro Imprese Multiattività ha la funzione di comunicare la composizione dei ricavi, al fine di evidenziare la causa di non applicabilità degli ISA, e deve essere così predisposto:

⇒ Al primo rigo occorre indicare il codice ISA dell'attività prevalente, e il relativo ammontare dei ricavi.

Nell'esempio proposto si avrà, pertanto:

Rigo 1: AD32U, Ricavi euro 150.000 (ovvero la sommatoria dei ricavi conseguiti con le due attività esercitate che rientrano, entrambe, nell'AD32U).

⇒ Al rigo successivo occorre indicare il codice dell'attività secondaria, ed il relativo ammontare dei ricavi:

Rigo 2: codice ISTAT 52.10.10, Ricavi euro 100.000

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA	AD32U	Ricavi	150.000,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	521010	Ricavi	50.000,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4	Altre attività			Ricavi	,00

Imprese multiattività – Peculiarità compilazione ISA

I righi specificatamente dedicati all'indicazione dei dati relativi alle imprese multiattività devono essere compilati come segue:

- ⇒ Rigo 1 **Prevalente** – Codice ISA e totale ricavi derivanti dall'attività prevalente (intesa come sommatoria dei ricavi delle attività rientranti nell'ISA relativo all'attività principale);
- ⇒ Rigo 2 **Secondaria** – codice ISTAT e ricavi relativi dalla **principale** delle attività **secondarie**;
- ⇒ Rigo 3 **Aggi o ricavi fissi** – ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono **aggi o ricavi fissi**, al netto del prezzo corrisposto al fornitore:
 - Aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
 - Ricavi (aggi) derivanti dalla gestione di ricevitorie;
 - Ricavi derivanti dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate (pay-tv) – al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
 - Ricavi vendita biglietti, tessere e abbonamenti mezzi pubblici e parcheggi – al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
 - Ricavi (aggi) gestione lotto, superenalotto, ecc.;
 - Ricavi vendita carburanti – al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
 - Ricavi vendita giornali, libri, periodici – al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
- ⇒ Rigo 4 **Altre attività** – somma dei ricavi di tutte le ulteriori attività esercitate non già indicate ai righi precedenti.

Imprese multiattività – Le eccezioni

Come abbiamo visto, a ciascun codice ISTAT corrisponde un ISA e, laddove più codici ISTAT facciano capo al medesimo ISA, i ricavi devono essere considerati cumulativamente.

Esistono tuttavia delle **eccezioni** che prevedono, in taluni casi, codici ISTAT diversi e rientranti in ISA differenti, che **debbano comunque essere considerati un tutt'uno, non dando luogo, quindi, a "multiattività"**.

Tabella riepilogativa:

ISA	Fattispecie	Annotazioni particolari
AM85U – Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) (47.26.00)	Se esercitata l'attività complementare di Ricevitoria del Lotto ecc. – ISTAT 92.00.01, tale attività viene "assorbita" nel AM85U (No prospetto multiattività)	Se vengono anche svolte attività ulteriori (diverse dalla ricevitoria e si verifica il caso "multiattività") i ricavi dei tabacchi vanno indicati al rigo 1 (prevalente) invece che al rigo 3.
AG36U – Servizi di ristorazione commerciale (56.10.11, 56.10.20, 56.10.42)	Se esercitate contestualmente vengono assorbite le seguenti ulteriori attività: - 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie - 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti - 56.30.00 – Bar e altri esercizi senza cucina - Attività di vendita di beni soggetti ad aggio / ricavo fisso con esclusione di vendita di giornali e carburanti (No prospetto multiattività)	Se vengono svolte anche ulteriori attività diverse in misura superiore al 30%, l'impresa diventa multiattività e compila AG36U ai soli fini statistici. Al rigo 1 dei dati multiattività indicherà AG36U e i ricavi in sommatoria di tutte le attività elencate in colonna 1 e 2 del presente prospetto.
AG54U – Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento (92.00.02, 93.29.30)	L'attività di bar e simili senza cucina (ISTAT 56.30.00) se secondaria viene assorbita nell'AG54U. Idem nel caso di attività di vendita di beni soggetti ad aggio / ricavo fisso con esclusione di vendita di giornali e carburanti. (No prospetto multiattività)	Se vengono svolte anche ulteriori attività diverse in misura superiore al 30%, l'impresa diventa multiattività e compila AG54U ai soli fini statistici. Al rigo 1 dei dati multiattività indicherà AG54U e i ricavi in sommatoria di tutte le attività elencate in colonna 1 e 2 del presente prospetto.
AG60U – Stabilimenti balneari	Assorbe le seguenti attività secondarie se esercitate congiuntamente: a) "Ristorazione con somministrazione"	Se vengono svolte anche ulteriori attività diverse in misura superiore al 30%,

(93.29.20)	(56.10.11); b) "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" (56.10.20); c) "Gelaterie e pasticcerie" (56.10.30); d) "Gelaterie e pasticcerie ambulanti" (56.10.41); e) "Ristorazione ambulante" (56.10.42); f) "Bar e altri esercizi simili senza cucina" (56.30.00) (No prospetto multiattività)	l'impresa diventa multiattività e compila AG60U ai soli fini statistici. Al rigo 1 dei dati multiattività indicherà AG60U e i ricavi in sommatoria di tutte le attività elencate in colonna 1 e 2 del presente prospetto. In caso di esercizio in più punti vedasi istruzioni al modello.
AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria (10.52.00, 10.71.20, 10.72.00, 10.82.00, 10.85.04, 47.24.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.30.00)	Assorbe le seguenti attività secondarie: - "Ristorazione con somministrazione" (56.10.11); - "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" (56.10.20); - "Ristorazione ambulante" (56.10.42); - "Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone" (92.00.02) (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S.) - "Sale giochi e biliardi" (93.29.30); - Nonché quelle soggette ad aggio e ricavo fisso (ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audio videomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio). (No prospetto multiattività)	Se vengono svolte anche ulteriori attività diverse in misura superiore al 30%, l'impresa diventa multiattività e compila AG37U ai soli fini statistici. Nella compilazione dei rigi del prospetto multiattività occorrerà tenere separati i ricavi rinvenienti da aggio e verificare la prevalenza. Si rimanda alle istruzioni del Modello per maggiori dettagli.
AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (55.10.00, 55.20.51, 55.90.20)	Assorbe le seguenti attività secondari: a) Ristorazione con somministrazione (56.10.11); b) Gelaterie e pasticcerie (56.10.30); c) Bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30.00). (No prospetto multiattività)	Se vengono svolte anche ulteriori attività diverse in misura superiore al 30%, l'impresa diventa multiattività e compila AG44U ai soli fini statistici. Al rigo 1 dei dati multiattività indicherà AG44U e i ricavi in sommatoria di tutte le attività

		elencate in colonna 1 e 2 del presente prospetto.
AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti panetteria (10.71.10, 47.24.10)	Assorbe le seguenti attività secondarie: a) Supermercati (47.11.20); b) Discount di alimentari (47.11.30); c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.40); d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata (47.21.02); e) Commercio al dettaglio di bevande (47.25.00); f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero- caseari (47.29.10); g) Commercio al dettaglio di caffè torrefatto (47.29.20); h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici (47.29.30); i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a. (47.29.90) (No prospetto multiattività)	Se vengono svolte anche ulteriori attività diverse in misura superiore al 30%, l'impresa diventa multiattività e compila AD12U ai soli fini statistici. Al rigo 1 dei dati multiattività indicherà AD12U e i ricavi in sommatoria di tutte le attività elencate in colonna 1 e 2 del presente prospetto.
AM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (47.62.10)		Se l'impresa esercita come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" rientrante nell'ISA AM13U, gli aggi e i ricavi fissi derivanti dall'attività devono essere inclusi tra i "Ricavi" e non devono essere eventualmente indicati nel rigo "Aggi e ricavi fissi" del prospetto "Multiattività".
AM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (47.30.00)		Se l'impresa esercita come attività prevalente quella di "Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" rientrante nell'ISA AM80U, gli aggi e i ricavi fissi derivanti dall'attività devono essere inclusi tra i "Ricavi" e non devono essere indicati nel rigo

		“Aggi e i ricavi fissi” del prospetto “Multiattività” (si tratta di ricavi caratteristici).
--	--	---

Riferimenti normativi e di prassi

- Articolo 9-bis del [D.L. 50/2017](#) convertito dalla [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#);
- [Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019](#).